



24.10.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: **Petizione 0590/2011 presentata da Giovanna De Minico, cittadina italiana, sull'intercettazione delle telecomunicazioni via Internet**

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che il sistema di comunicazione Skype utilizza una crittografia non decifrabile e inoltre non permette la ricostruzione del traffico telefonico, il che rende Skype uno strumento particolarmente idoneo per le comunicazioni delle reti criminali transazionali.

A questo riguardo, sostiene la necessità di assoggettare tale sistema agli stessi obblighi previsti per le compagnie di telefonia mobile e fissa, stabiliti dalla direttiva 2006/24/CE e dalla direttiva 2002/58/CE, che prevedono tra l'altro l'obbligo di conservare per almeno 6 mesi i dati necessari per identificare una comunicazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

La firmataria, cittadina italiana, afferma che i fornitori di servizi VOIP (voice over internet protocol), come Skype, utilizzano una crittografia non decifrabile che impedisce la ricostruzione del traffico telefonico, il che fa di tali servizi uno strumento particolarmente idoneo per le comunicazioni delle reti criminali transazionali.

Al riguardo, ritiene che i fornitori di tali servizi vadano assoggettati agli stessi obblighi previsti per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti

pubbliche di comunicazione (tra cui la telefonia mobile e fissa), stabiliti dalla direttiva 2006/24/CE¹, che prevede l'obbligo di conservare i dati necessari per identificare una comunicazione per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni. La firmataria chiede inoltre se vi sia l'intenzione di rivedere la normativa UE in materia di intercettazioni telefoniche tenendo conto della natura del VOIP.

Osservazioni della Commissione

La Commissione, nelle sue discussioni con le parti interessate e nel contesto del gruppo di esperti sulla conservazione dei dati (istituito dalla decisione 2008/324/CE della Commissione²), che ha adottato un documento di posizione sul tema della telefonia via Internet e sull'applicazione della direttiva 2006/24/CE³, valuta regolarmente in che misura la direttiva migliori l'efficacia delle attività di contrasto al crimine.

Sulla questione delle intercettazioni telefoniche, la direttiva 2006/24/CE esclude espressamente (articolo 5, paragrafo 2) la conservazione di dati relativi al contenuto delle comunicazioni.

Al momento non vi è alcun elemento che dimostri la necessità di un intervento dell'UE in questi settori a beneficio delle indagini penali o per il buon funzionamento del mercato interno, ma la Commissione non mancherà di monitorare la questione.

¹ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

² Decisione 2008/324/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, che istituisce il gruppo di esperti "Piattaforma per la conservazione di dati elettronici a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi", GU L 111 del 23.4.2008, pagg. 11-14.

³ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/data-retention/experts-group/index_en.htm